



Roma li 10 gennaio 2019

Prot. n.071/2019

Spett.le

Regione Umbria - Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità

Via Mario Angeloni n° 61

06124 Perugia

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Spett.le

Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici

Via Mario Angeloni n° 61

06124 Perugia

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: DGR Umbria 29.10.2018, n. 1203 “D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m i - Processo di VAS del Piano di gestione del Parco Regionale del Monte Cucco - pre adozione”, BUR UMBRIA, S.O. n. 3, Serie Generale n. 59 del 14 novembre 2018.

FEDERFORESTE, Federazione Italiana delle Comunità Forestali, in persona del Presidente p.t. Gabriele Calliari, con sede in 00187 Roma, Via XIV Maggio, 43,

PREMESSO

- che FEDERFORESTE promuove la difesa, il sostegno, il coordinamento e la rappresentanza a livello locale, regionale e nazionale delle collettività locali titolari di domini collettivi, comunque denominate, anche se ricompresi all'interno di aree protette;



- che l'area protetta denominata "*Parco Regionale del Monte Cucco*", istituita con L.R. Umbria n. 9/95, ricomprende, per circa 3.000 ettari, interamente i domini collettivi:

- a. dell'**UNIVERSITA' DEGLI UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO**;
- b. dell'**UNIVERSITA' COMUNANZA DELLE FAMIGLIE DI CAMPITELLO**;
- c. del **CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI ISOLA FOSSARA**;

- che l'**UNIVERSITA' DEGLI UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO** e l'**UNIVERSITA' COMUNANZA DELLE FAMIGLIE DI CAMPITELLO**, dall'anno 2004, per la migliore gestione tecnico economica ed ambientale dei loro beni collettivi con destinazione agro silvo pastorale, hanno costituito il **CONSORZIO FORESTALE LA FAGGETA**;

che il **CONSORZIO FORESTALE LA FAGGETA** svolge anche funzioni e servizi d'interesse generale;

- che con la Legge 20 novembre 2017, n. 168 "*Norme in materia di demani collettivi*", all'art. 1:

- "*la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:*

- a) *soggetto alla Costituzione*;
- b) *dotato di capacità di auto normazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale*;
- c) *dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter – generazionale*;
- d) *caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il Comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva*".

e) che la suindicata norma, all'art. 2, rubricato **Competenze dello Stato**, recita:

1. "*La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:*

- a) *elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali*;



- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) *basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;*
- e) strutture ecopaesistiche del paesaggio agro silvo pastorale nazionale;
- f) *fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.*

2. *La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni collettivi preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore”.*

- che con nota dell'11 settembre 2018, il **Presidente della Commissione Agricoltura della Camera**, notiziato del disegno di legge regionale dell'Umbria, attuativo della legge 20 novembre 2017 n. 168, *Norme in materia di domini collettivi*, sottolineava che “appare evidente come l’iniziativa del governo regionale sia idonea, per i suoi contenuti, a porsi **in contrasto con la Costituzione**, attribuendo all’ente regione competenze in materia di domini collettivi che non trovano alcuna fonte positiva nella legislazione primaria ed invadendo così ambiti ormai pacificamente appartenenti allo Stato”;

che **FEDERFORESTE**, a tutela dei propri associati e in adesione ai puntuali rilievi del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, ha presentato osservazioni al richiamato disegno di legge regionale dell'Umbria, evidenziando il contrasto con la normativa nazionale, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale;

che la DGR Umbria 29.10.2018, n. 1203, in epigrafe indicata, appare manifestamente illegittima per palese contrasto con la richiamata legge 168/2017, in quanto **nega l'esercizio dei diritti**, costituzionalmente tutelati, agli enti esponenziali titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva ricompresi nell'area protetta,

che la formulazione originaria della L.R. Umbria 9/95 prevedeva:



“ARTICOLO 8

Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta

1. L'individuazione del soggetto di cui al comma 1 , punto b) dell' art. 7 viene effettuata, nel rispetto dell' art. 22, comma 1 , punto e) e dell' art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , tra:

- Ente territoriale già istituito;

- Consorzio obbligatorio tra enti locali o organismi associativi ai sensi dell' art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

- Ente strumentale, il cui ordinamento è stabilito dalla legge istitutiva dell'Area naturale protetta;

*- **Comunioni familiari montane, singole o associate.***

*2. Nell'ipotesi di Consorzio o Ente strumentale, rispettivamente lo statuto e la norma regolamentare stabiliscono che la Università o Comunanza agraria, i cui beni agro - silvo - pastorali inseriti nel perimetro dell'Area naturale protetta siano i più estesi, **ha diritto di partecipare al Consorzio, o è membro di diritto dell'Ente.***

3. Il Comune membro del Consorzio o dell'Ente strumentale può delegare, nel rispetto delle statuto e del regolamento, le relative funzioni ad un Consiglio circoscrizionale esercitante competenze nel territorio compreso nell'Area naturale protetta, purchè lo stesso Consiglio circoscrizionale sia stato costituito ai sensi dell' art. 13 , commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142”

- che, da ultimo, con la L.R. Umbria 27 dicembre 2018, n. 14, “Modifiche e integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni”, si è disposto:

TITOLO I

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9

(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 9/1995)



1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente:

“;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, è aggiunta la seguente:

“b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta.”.

- che l'art. 8 della L. R. 9/95, così come modificato dalla L.R. 14/18, è in contrasto con la L. 168/17, artt.1 e 2, in quanto esclude - *ope legis* - le suindicate Università e Comunanze Agrarie, e loro forme associate, dall'organo di gestione dell'Area Protetta e concretizza la negazione del diritto di auto normazione e autogoverno costituzionalmente garantito agli enti esponenziali dei domini collettivi.

- che, inoltre, la suindicata norma invade la competenza riservata dalla legislazione primaria allo Stato, con manifesta incostituzionalità della legge regionale e illegittimità derivata degli atti conseguenti, quali la DGR indicata in oggetto n. 1203/2018, *“Processo di VAS del Piano di gestione del Parco Regionale del Monte Cucco- pre adozione”*.

Per tutto quanto esposto, **FEDERFORESTE**

CHIEDE

previa modificazione della Normativa Regionale in contrasto con la L. 168/2017 e con le materie riservate alla Competenza dello Stato, quale il novellato art. 8 della L. R. Umbria 9/95,

il **riesame integrale** della DGR n. 1203/2018, *“Processo di VAS del Piano di gestione del Parco Regionale del Monte Cucco- pre adozione”* con riconoscimento:

1. dei domini collettivi ricompresi nelle aree protette - nel bilanciamento degli interessi coinvolti - quali **ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie e componenti stabili del sistema ambientale;**
2. del diritto **degli enti esponenziali delle proprietà collettive su cui insistono i Parchi** - sempre nel bilanciamento dei plurimi interessi a presidio delle aree protette - **all'esercizio**



3. **dell'autogoverno dei loro beni, con capacità di auto normazione**, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
4. **degli enti esponentziali delle Università o Comunanze Agrarie in epigrafe indicate - o loro forme associate** aperte anche alla partecipazione di enti pubblici, segnatamente **Comuni**, titolari di beni agro silvo pastorali ricompresi nell'area protetta – **quali soggetti gestori dei Parchi istituiti sulle terre collettive**, quali quello del Monte Cucco, secondo modelli di sussidiarietà e di contenimento di spesa, come originariamente previsto dalla normativa regionale di settore.

Il Presidente, Gabriele Calliari